

**Decima legislatura regionale**  
**Gruppo consiliare del Partito Democratico della Lombardia**  
**Codice di autoregolamentazione in materia di legalità, trasparenza, prevenzione**  
**per i consiglieri regionali aderenti al gruppo.**

(ai sensi dell'art 15 della Legge Regionale del 24 giugno 2015, n. 17 recante Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)

**Articolo 1. Riferimenti Normativi**

1. Il presente codice di autoregolamentazione in materia di legalità, trasparenza, prevenzione (di seguito denominato Codice) è adottato dal gruppo consiliare del Partito Democratico della Lombardia nella decima legislatura regionale in attuazione dell'art 15 della Legge Regionale del 24 giugno 2015, n. 17 recante “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”.
2. Le disposizioni del Codice attuano i principi di disciplina e onore nell'adempimento delle funzioni pubbliche e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione.

**Articolo 2. Finalità e oggetto**

1. Con l'adozione del Codice, il gruppo consiliare definisce le norme di condotta che ciascun Consigliere aderente al gruppo si impegna a osservare nell'esercizio delle sue funzioni.

**Articolo 3. Principi generali**

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consigliere si impegna a:
  1. operare con diligenza, lealtà, integrità, trasparenza, correttezza e imparzialità e a svolgere il mandato secondo coscienza e in armonia con i principi della Costituzione e dello Statuto d'autonomia della Lombardia.
  2. Perseguire l'interesse generale e non il proprio interesse personale, diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale.

**Articolo 4. Partecipazione ai lavori consiliari e alle riunioni del gruppo consiliare**

1. Il consigliere si impegna a partecipare con puntualità e assiduità alle sedute dell'Assemblea consiliare, nonché a quelle delle commissioni e degli altri organismi nei quali è stato designato in rappresentanza del gruppo consiliare secondo le norme del Regolamento generale del Consiglio regionale.
2. Il consigliere si impegna altresì a partecipare alle riunioni del gruppo consiliare, motivando eventuali assenze.

#### **Articolo 5. Utilizzo delle risorse pubbliche e reclutamento del personale**

1. Il Consigliere utilizza correttamente, con parsimonia ed oculatezza, i beni e i servizi che l'Ufficio di presidenza assegna direttamente al consigliere o al gruppo per lo svolgimento delle proprie funzioni. Rispetta il disciplinare riguardante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al gruppo per le spese di funzionamento e si impegna a contenere le spese a quelle strettamente connesse all'esercizio del mandato.
2. Nel proporre personale o collaboratori per le esigenze del gruppo consiliare, il consigliere si impegna a:
  1. attenersi esclusivamente ai principi di valorizzazione dell'esperienza, riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali;
  2. non indicare il coniuge o il convivente né i suoi parenti o affini fino al secondo grado
  3. non proporre dipendenti o collaboratori di proprie attività.

#### **Articolo 6. Utilizzo delle informazioni acquisite in ragione del mandato**

1. Il Consigliere che, in ragione delle proprie funzioni, acquisisca informazioni riservate le utilizza solo in relazione all'esercizio del mandato. Non impiega tali informazioni per conseguire, o far conseguire ad altri, profitti in denaro o analoghi vantaggi personali.

#### **Articolo 7. Trasparenza sulla situazione patrimoniale e reddituale**

1. Il consigliere garantisce la massima trasparenza sulla sua attività e osserva gli obblighi di pubblicità e di dichiarazione sulla propria situazione patrimoniale e reddituale, sui finanziamenti ricevuti e sulle cariche ricoperte, previste dalle leggi, dall'ordinamento regionale e dalle norme regolamentari del Consiglio regionale. Fornisce agli uffici preposti tutti i dati e la documentazione necessaria ai fini delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

#### **Articolo 8. Rapporti con l'amministrazione**

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consigliere rispetta la missione pubblica affidata al Consiglio regionale, si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte dei pubblici dipendenti l'esecuzione di, o l'astensione da, qualsiasi atto non dovuto da cui possa derivargli un vantaggio personale, diretto o indiretto, o che assicuri un indebito vantaggio, diretto o indiretto, a organizzazioni, persone o gruppi di persone.

#### **Articolo 9. Pressioni e influenze indebite**

1. Il consigliere non accetta né sollecita alcun compenso, monetario o di altra natura, riconducibile anche indirettamente all'esercizio di forme di influenza sui voti da lui espressi nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il consigliere non condiziona l'approvazione di atti né influenza le scelte di soggetti privati a fini clientelari, ossia per promuovere l'interesse particolare di individui e gruppi a detrimento dell'interesse pubblico. Non esercita pressioni e non induce dipendenti pubblici o soggetti privati che hanno rapporti con l'amministrazione ad aderire ad associazioni o a fondazioni o ad organizzazioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi.
3. Ottempera a quanto previsto dalla L.R. 17 del 12 luglio 2016 – “Disciplina per la trasparenza dell'Attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale” e si impegna a registrare ogni incontro previsto da detta legge, nell'apposito modulo predisposto dal gruppo consiliare.

#### **Articolo 10. Doni e altre utilità**

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il consigliere si astiene dall'accettare doni o altre utilità, salvo quelli di valore approssimativo non superiore a 100 € da uno stesso donatore nel corso dell'anno, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia o ricevuti conformemente alle

medesime consuetudini qualora rappresenti in veste ufficiale il Consiglio regionale.

2. I regali ricevuti dal consigliere, allorché rappresenta in veste ufficiale il Consiglio regionale, sono consegnati al Presidente del Consiglio regionale che assume le determinazioni in merito alla destinazione del regalo stesso.

#### **Articolo 11. Conflitto d'interessi**

1. In caso di conflitto d'interessi, ossia quando un interesse privato specifico potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni, il consigliere, anche in assenza di un obbligo di legge in tal senso, prima di prendere la parola o di votare in Aula o in seno ad uno degli organi del Consiglio o della Giunta, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e al Presidente del gruppo e, qualora abbia incarichi nell'esecutivo regionale, a Presidente della Regione, oppure, qualora sia proposto in qualità di relatore, al Presidente della commissione, e si astiene da qualsiasi deliberazione o forma di partecipazione o influenza nel procedimento di formazione della decisione.
2. Non configura conflitto d'interessi l'attività svolta in attuazione delle disposizioni statutarie o la situazione in cui il consigliere possa ricavare da decisioni alle quali partecipa un vantaggio in qualità di cittadino o membro di un'ampia categoria di persone.

#### **Articolo 12. Consigliere responsabile per la legalità, la trasparenza e la prevenzione della corruzione**

1. Il gruppo nomina attraverso scrutinio il consigliere responsabile per la legalità, la trasparenza e la prevenzione della corruzione. In sua assenza le funzioni sono svolte dal Presidente del gruppo.
2. Il consigliere responsabile per la legalità non può essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei Titoli II e III del libro secondo del Codice Penale.
3. Il consigliere responsabile per la legalità:
  1. coordina le attività per la migliore attuazione delle disposizioni del Codice;
  2. fornisce orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione del Codice, su richiesta di altri consiglieri aderenti al gruppo;
  3. incoraggia la diffusione della conoscenza del Codice e promuovere la sensibilizzazione ai principi in esso contenuti di cittadini, formazioni sociali, personale regionale, mezzi di comunicazione;
  4. favorisce i collegamenti con gli altri gruppi consiliari e gli altri Consigli Regionali.

#### **Articolo 13. Sottoscrizione del Codice**

1. Al momento dell'adesione al gruppo consiliare, il consigliere sottoscrive il Codice.
2. Ciascun consigliere è responsabile del proprio adempimento alle disposizioni del codice.
3. Qualora sia rilevata una violazione del Codice, la questione è sottoposta al gruppo che decide in ordine alle iniziative necessarie per assicurare l'ottemperanza alle disposizioni del Codice anche mediante richiamo formale.
4. forme gravi di inadempienza sono sanzionate con censura pubblica sul sito del gruppo consiliare.

#### **Articolo 14. Diffusione del Codice e trasparenza sulla sua attuazione**

1. Il Codice, i documenti relativi alla sua attuazione e al rispetto degli impegni in esso assunti sono pubblicati nel sito web del gruppo consiliare e accessibili dalla pagina dedicata al gruppo nel sito web istituzionale del Consiglio regionale.